



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 114 del 7/05/2012 – 10/05/2012</b> <b>Udienza pubblica del 20/03/2012</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<b>Titolo</b> Acque - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Ricorso del Governo - Intervento in giudizio di Federterme, Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative - Soggetto senza potestà legislativa - Difetto di legittimazione a partecipare al giudizio di legittimità in via principale - Inammissibilità dell'intervento.  <b>Testo</b> Va rilevata l'inammissibilità, nella questione di legittimità costituzionale in via principale, dell'intervento di parti private (nel caso: la Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative, che si è opposta all'accoglimento del ricorso), che possono difendere le loro posizioni soggettive sia di fronte ad altre sedi giurisdizionali che alla stessa Corte costituzionale.
<b>NOTE:</b>	<b>Atti oggetto del giudizio:</b> legge provincia Bolzano 21/06/2011, n. 4 art. 2, co. 10 legge provincia Bolzano 21/06/2011, n. 4 art. 3, co. 1 legge provincia Bolzano 21/06/2011, n. 4 art. 3, co. 3 legge provincia Bolzano 21/06/2011, n. 4 art. 5, co. 1 legge provincia Bolzano 21/06/2011, n. 4 art. 5, co. 4 legge provincia Bolzano 21/06/2011, n. 4 art. 9, co. 4  <b>Parametri costituzionali</b> Costituzione art. 117, co. 1 Costituzione art. 117, co. 2 statuto regione Trentino Alto Adige art. 4 statuto regione Trentino Alto Adige art. 5
<b>Massima n. 2:</b>	<b>Titolo</b> Acque - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Concessioni di derivazioni di acqua - Scadenza - Rinnovo automatico trentennale, ad eccezione



	<p>delle concessioni a scopo idroelettrico - Asserito contrasto con i principi dell'ordinamento comunitario e con le leggi statali in materia di tutela della concorrenza - Ricorso del Governo - Eccezione di omessa indicazione dei principi e delle leggi violati - Reiezione.</p> <p><b>Testo</b> Va rigettata l'eccepita inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 10, 3 commi 1 e 3, 5 commi 1 e 4, 9, comma 4, alinea 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica), prospettata dalla Provincia autonoma, secondo la quale, in ordine alla violazione dell'art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera e), della Costituzione, sarebbero stati indicati genericamente dal ricorrente i principi comunitari e le leggi statali in materia di tutela della concorrenza, competenza esclusiva dello Stato, violati dalla norma.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio :</b> legge provincia Bolzano 21/06/2011, n. 4 art. 2, co. 10</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Costituzione art. 117, co. 1 Costituzione art. 117, co. 2</p>
<b>Massima n. 3:</b>	<p><b>Titolo</b> Acque - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Concessioni di derivazioni di acqua - Scadenza - Rinnovo automatico trentennale, ad eccezione delle concessioni a scopo idroelettrico - Asserito contrasto con i principi dell'ordinamento comunitario e con le leggi statali in materia di tutela della concorrenza - Mancata previsione della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), in contrasto con il codice dell'ambiente - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modifica della disposizione impugnata - Contenuto normativo sostanzialmente non modificato - Trasferimento della questione.</p> <p><b>Testo</b> Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 10, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica), nonostante l'avvenuta modifica della norma sospettata di incostituzionalità, la questione deve essere trasferita alla norma modificativa dell'art. 24, comma 2, della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 - Legge finanziaria 2012) di identico contenuto precettivo.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio :</b> legge provincia Bolzano 21/06/2011, n. 4 art..2, co. 10</p>



	<p><b>Parametri costituzionali</b>  Costituzione art. 117, co. 1  Costituzione art. 117, co. 2</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b>  decreto legislativo 03/04/2006, n.152, All. II punti 13, 16, 18; All. III, lett. b), t), af), ag); All. IV p. 1, lett. d), p. 7, lett.d), m), o), p. 8, lett. t).</p>
<b>Massima n. 4:</b>	<p><b>Titolo</b>  Acque - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Concessioni di derivazioni di acqua - Scadenza - Rinnovo automatico trentennale, ad eccezione delle concessioni a scopo idroelettrico - Violazione del principio comunitario di temporaneità delle concessioni - Contrasto con le leggi statali in materia di tutela della concorrenza - Mancata previsione della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), in contrasto con il codice dell'ambiente - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale .</p> <p><b>Testo</b>  E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 10, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica), per violazione dell'art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera e ) della Costituzione, nella parte in cui, a modifica del comma 1 dell'art.16 della legge provinciale 30 settembre 2005, n.7 (Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e impianti elettrici), prevede il rinnovo automatico trentennale di tutte le concessioni in scadenza, tranne quelle a scopo idroelettrico, in quanto tale proroga contrasta con i principi di temporaneità e di apertura alla concorrenza, ostacolando l'accesso ad altri imprenditori ed, inoltre, impedisce l'espletamento della VIA inserendo una regola diversa nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b>  legge provincia Bolzano 21/06/2011, n. 4 art. 2, co. 10  legge provincia Bolzano 21/12/2011, n. 15 art. 24, co. 2</p> <p><b>Parametri costituzionali</b>  Costituzione art. 117 co. 1  Costituzione art. 117 co. 2</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b>  decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, All. II, punti 13, 16, 18; All. III, lett.b), t), af), ag); All. IV, p.1, lett. d), p.7, lett. d), m), o), p. 8, lett. t)</p>
<b>Massima n. 5:</b>	<p><b>Titolo</b>  Acque - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Pluralità di concessioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico in capo ad un unico titolare - Possibilità di chiedere l'accorpamento - Conseguente determinazione dell'unica</p>



	<p>scadenza relativa alla concessione più lunga - Effetto di proroga automatica quelle più brevi - Contrasto con la normativa nazionale che, in ossequio ai principi comunitari di tutela della concorrenza e di apertura al mercato, stabilisce che l'attribuzione della concessione deve avvenire tramite una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale .</p> <p><b>Testo</b>  Va rilevata l'illegittimità dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica), che viola l'art. 12, comma 1, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.). Infatti la norma censurata, stabilendo automaticamente la proroga di una o più delle concessioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico accorpate, per migliorare lo stato di qualità ambientale dei corsi d'acqua interessati, contrasta, per le concessioni più brevi, con l'art. 12, comma 1, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 laddove prevede che l'attribuzione della concessione deve avvenire tramite una gara ad evidenza pubblica secondo i principi di tutela della concorrenza e di apertura al mercato.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio :</b>  legge provincia Bolzano 21/06/2011, n. 4 art. 3, co. 1  legge provincia Bolzano 21/06/2011, n. 4 art. 3, co. 3</p> <p><b>Parametri costituzionali</b>  Costituzione art. 117, co. 2</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b>  decreto legislativo 16/03/1999, n. 79 art. 12, co. 1</p>
<b>Massima n. 6:</b>	<p><b>Titolo</b>  Acque - Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Cessione, da parte degli enti locali, della proprietà di impianti, reti e altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi di acquedotto - Contrasto con il principio generale di inalienabilità dei beni demaniali - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, in assenza di specifica competenza della Provincia autonoma - Illegittimità costituzionale .</p> <p><b>Testo</b>  E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.) in quanto, prevedendo la cessione, da parte degli enti locali, della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre</p>



	<p>dotazioni destinate all'esercizio dei servizi di acquedotto, rientranti nella disciplina demaniale provinciale per effetto del d.P.R. n. 115 del 1973 con conseguente regime di inalienabilità desumibile dagli artt. 822, 823 ed 824 cod. civ., ed espressamente richiamato dall'art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006 ed anche dall'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (art.117, secondo comma lett. 1) Cost.)</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio :</b>  legge provincia Bolzano 21/06/2011, n. 4 art. 5, co. 1</p> <p><b>Parametri costituzionali</b>  Costituzione art. 117, co. 2</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b>  codice civile art. 822  codice civile art. 823  codice civile art. 824  decreto legislativo 03/04/2006 n. 152 art. 143  decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 art. 113 co. 2</p>

**Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta**

**Visto: Avv. Beatrice Fiandaca**



*Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca*  
tel 091.7074836 – e.mail: [beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it](mailto:beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it)  
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo  
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail [urp@ull.regione.sicilia.it](mailto:urp@ull.regione.sicilia.it)